

Udine, 24 marzo 2026

Oggetto: Detassazione degli aumenti da rinnovi contrattuali e delle indennità per turni, notturno e festivo – Modulistica per il personale.

Circolare numero 010/2026

In breve

Come è noto, vedi nostra Circolare 003/2026, La Legge di bilancio per il 2026 (L.199 del 30 dicembre 2025) ha introdotto – limitatamente all'anno 2026 – importanti novità in materia di detassazione dell'IRPEF sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali e sulle indennità per turni, notturno e festivo.

Nell'approfondimento riportiamo un riepilogo delle novità introdotte che tiene conto delle interpretazioni appena fornite in materia dall'AdE con la Circolare n.2E/2026

Approfondimento

1) Detassazione dell'incremento dei minimi contrattuali:

Gli incrementi dei minimi retributivi corrisposti ai lavoratori nel 2026 in applicazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

- sono soggetti ad un'aliquota Irpef agevolata del 5%, sostitutiva dell'IRPEF ordinaria, regionale e comunale;
- i lavoratori possono rinunciare con atto scritto, in mancanza l'applicazione è automatica;
- l'agevolazione riguarda solo i dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro;
- l'agevolazione non ha un limite annuo di applicazione per dipendente.

La Circolare chiarisce che la detassazione è applicabile ai soli incrementi previsti dai rinnovi dei CCNL, pertanto, rimangono esclusi gli incrementi derivanti da contratti collettivi territoriali o aziendali. Risultano detassabili non solo le mensilità ordinarie ma anche la 13^a e la 14^a oltre che gli istituti retributivi indiretti per la sola parte integrata dal datore di lavoro quando sia prevista la conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità, paternità, infortunio, ecc.).

Qualora in conseguenze dell'aumento contrattuale venga assorbito un superminimo tale circostanza non impedisce la detassazione dell'aumento del minimo contrattuale.

Viene chiarito che la detassazione è applicabile non solo alle tranches di aumento previste nel corso del 2026 ma anche alle tranches di incremento iniziate in anni precedenti purché, ovviamente, il rinnovo del CCNL sia stato sottoscritto nel 2024, 2025 e 2026.

Ad esempio, un CCNL stipulato nel 2025 che prevede una prima tranche di aumento pari a 27,00€ dal 1° giugno 2025 e una successiva tranche di aumento pari a 53,00€ dal 1° giugno 2026 consentirà una detassazione pari a 27,00€ per ogni mese da gennaio a maggio 2026 ed una detassazione pari a 80,00€ da giugno a dicembre 2026 compresa la 13^a. Si segnala che, nell'esempio considerato, i 53,00€ e gli 80,00€ costituiscono un lordo previdenziale ma la detassazione andrà applicata sul lordo

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

fiscale ovvero al netto dei contributi Inps a carico dei lavoratori; lo stesso principio verrà applicato alla detassazione delle maggiorazioni e indennità per notturno, festivo e turni.

Non risultano detassabili gli scatti di anzianità maturati, né le ore di lavoro straordinario e/o corrisposte in aggiunta rispetto all'orario normalmente espletato, né le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e le indennità di turno, né il TFR. Restano escluse da detassazione anche le quote di una tantum corrisposte nel corso dei rinnovi contrattuali a copertura del periodo di carenza.

Lo Studio inizierà ad applicare la detassazione dei rinnovi contrattuali sulle retribuzioni affendenti al corrente mese di marzo, l'eventuale detassazione non applicata per i mesi di gennaio e febbraio verrà applicata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Per i dipendenti aventi diritto che risultino già cessati a gennaio o a febbraio si provvederà a certificare gli importi detassabile nella CU2027.

2) Detassazione delle maggiorazioni e indennità per notturno, festivo e turni:

L'agevolazione di cui al titolo riguarda:

- le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno. Intendendo per “notturno” sia quello ex art.1, co.2, L.66/2003, sia quello previsto dai CCNL;
- le maggiorazioni e le indennità per lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale come individuati dai CCNL. Il riposo settimanale non deve necessariamente coincidere con la domenica;
- gli emolumenti e le indennità connesse al lavoro a turni. Intendendo per “turni” sia quelli ex art.1, co.2, lett.f), L.66/2003, sia quelli previsti dai CCNL;
- eventuali indennità di reperibilità previste dai CCNL in espressa relazione alle tipologie di lavoro evidenziate alle tre linee che precedono.

Gli importi sopra indicati, riferiti al periodo d'imposta 2026:

- sono soggetti ad un'imposta del 15%, sostitutiva dell'IRPEF ordinaria, regionale e comunale;
- l'agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro;
- i lavoratori possono rinunciarvi con atto scritto, in mancanza l'applicazione è automatica;
- l'agevolazione riguarda solo i dipendenti del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 40.000 euro;
- l'agevolazione NON si applica ai rapporti di lavoro rientranti nell'ambito del c.d. *trattamento integrativo speciale* (cfr. nostre circolari n. 024/2023 e n. 003/2024), istituito – lo ricordiamo – riservato, su espressa richiesta del lavoratore, alle seguenti tipologie di datori di lavoro: strutture che somministrano alimenti e bevande; strutture turistico-alberghiere; strutture ricettive; strutture termali. Si rammenta che il trattamento integrativo speciale non costituisce una misura di detassazione, bensì un contributo riconosciuto dal datore di lavoro per conto dello Stato, recuperabile tramite compensazione nel modello F24.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M.Buonarroti 41 – Feletto Umberto – 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

La Circolare interpretativa prevede l'applicazione della detassazione unicamente sugli emolumenti previsti dai CCNL, così escludendo tutte le maggiorazioni che derivano da accordi aziendali. Restano invece escluse da detassazione le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario eccetto che festivo o notturno.

Lo Studio inizierà ad applicare la detassazione delle maggiorazioni e indennità per notturno, festivo e turni sulle retribuzioni afferenti al prossimo mese di aprile, l'eventuale detassazione non applicate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo verrà applicata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Per i dipendenti aventi diritto che risulteranno già cessati a gennaio, febbraio e marzo si provvederà a certificare gli importi detassabile nella CU2027.

3) Modulistica per la rinuncia alla detassazione

Il datore di lavoro è obbligato ad applicare mese per mese la detassazione, sia sui rinnovi contrattuali, sia sulle maggiorazioni e indennità per notturno, festivo e turni. I lavoratori che vogliono avvalersi della tassazione ordinaria possono rinuncia all'applicazione della detassazione solo esercitando un'espressa rinuncia scritta.

Al fine di rendere più agevole la comunicazione della menzionata rinuncia, questo Studio sta completando l'invio di idonea modulistica, tramite e-mail oppure mediante pubblicazione su HR Portal per le aziende che già dispongano di questo servizio aggiuntivo.

Segnaliamo che al momento lo Studio invierà la sola modulistica per la rinuncia alla detassazione dei rinnovi contrattuali. I moduli non verranno forniti per il personale risultante in forza durante tutto il 2025 che abbia percepito un reddito superiore al limite previsto (€ 33.000,00).

IL SOLO PERSONALE CHE VOGLIA ESERCITARE LA RINUNCIA dovrà restituire copia della modulistica allo Studio, preferibilmente via e-mail, **in tempo utile per l'elaborazione dei cedolini di marzo e comunque entro e non oltre venerdì 3 aprile**. In mancanza la detassazione verrà automaticamente applicata. Gli originali andranno conservati nei fascicoli dei dipendenti/ collaboratori presso gli archivi aziendali.